

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 780

Modifica all'articolo 41 della Costituzione in materia di sfruttamento dell'altrui stato di bisogno

08/12/2024 - 06:58

Indice

1. DDL S. 780 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 780	4
1.3. Trattazione in Commissione	6
1.3.1. Sedute	7
1.3.2. Resoconti sommari	8
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	9
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 243 (pom.) del 17/09/2024	10
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 245 (pom.) del 24/09/2024	13

1. DDL S. 780 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 780

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 780

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **CATALDI , PIRRO , MAIORINO , MARTON , SIRONI , DE ROSA , BEVILACQUA , SCARPINATO , LOREFICE , GUIDOLIN , TREVISI , DI GIROLAMO , BILOTTI e CROATTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2023

Modifica all'articolo 41 della Costituzione in materia di sfruttamento dell'altrui stato di bisogno

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge costituzionale è animato dalla convinzione che la nostra società si basi sulla condivisione di valori e che tra questi valori vi sia innanzitutto il rispetto della dignità umana. Proprio per questo lo Stato dovrebbe garantire la tutela di coloro che si trovano in uno stato di particolare vulnerabilità, che potrebbe esporli a situazioni di sfruttamento del loro stato di bisogno.

Il nostro ordinamento giuridico prevede già specifici strumenti di tutela contro talune situazioni di sfruttamento: ad esempio l'istituto della rescissione per lesione di cui all'articolo 1448 del codice civile, che prevede la possibilità di annullare un contratto nel caso in cui una delle parti abbia approfittato dello stato di bisogno dell'altra per ottenere un vantaggio economico eccessivo (cosiddetta lesione *ultra dimidium*).

Anche il codice penale, all'articolo 603-*bis*, sulla scorta di analogo principio, sanziona chiunque « svolga una attività organizzata di intermediazione reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori ».

E verosimilmente anche il divieto di tassi usurari sembrerebbe voler arginare possibili abusi nei confronti di chi deve far fronte a situazioni di difficoltà economica. Chi applica tassi usurari, infatti, spesso approfitta dello stato di bisogno altrui e fa leva sulla condizione di vulnerabilità di chi si trova in condizioni economiche particolarmente critiche, offrendo prestiti a tassi di interesse fuori misura che solo chi non ha altre *chance* è costretto ad accettare.

Questi strumenti previsti dall'ordinamento giuridico italiano, però, si rivelano insufficienti per fronteggiare, a livello globale, una realtà sempre più complessa, in cui le forme di sfruttamento possono essere molteplici e spesso sfuggono ai tradizionali schemi giuridici.

Ecco perché il divieto di approfittare dello stato di bisogno altrui non dovrebbe restare confinato all'interno di singole norme giuridiche, ma diventare un principio condiviso e di carattere costituzionale e risulta quindi utile intervenire attraverso un'integrazione della nostra Costituzione, affinché esso diventi un principio fondamentale del nostro ordinamento, capace di orientare non solo l'interpretazione della legge ma anche la produzione normativa in ogni settore del diritto.

Anche il contesto storico che stiamo attraversando sembra suggerire l'affermazione del principio di tutela nei confronti di chi versa in stato di bisogno. La pandemia del COVID-19 e il recente conflitto Russia-Ucraina, hanno avuto gravi ripercussioni sul nostro Paese, esponendo una porzione sempre maggiore della popolazione a condizioni di precarietà e di bisogno.

Si tratta di eventi, di portata globale, che hanno creato forti onde d'urto capaci di incidere profondamente sul tessuto economico e sociale del Paese, compromettendo la stabilità di molti settori produttivi e aggravando le criticità già in essere.

Oggi abbiamo compreso, quanto mai prima, la fragilità del nostro sistema economico e la precarietà in cui versano molti lavoratori. Le famiglie faticano a far quadrare i conti alla fine del mese, molti lavoratori vivono nell'incertezza e nella precarietà, le piccole e medie imprese stanno lottando per sopravvivere in un clima economico decisamente avverso.

Una crisi di tale portata ha accentuato le disuguaglianze ed ha reso ancora più evidente la necessità di implementare misure di tutela per le persone più deboli. In un contesto socio-economico come questo anche la Costituzione, che racchiude i principi fondanti dell'intero ordinamento giuridico, deve in qualche modo « adeguarsi » tenendo conto delle nuove condizioni sociali degli italiani.

L'articolo 41 della Costituzione, nel disciplinare la libertà di iniziativa economica, può essere il contesto migliore in cui inserire il principio della tutela di chi è in stato di bisogno. Non una modifica dei principi contenuti nella norma, ma un'estensione per far sì che lo Stato non resti mai indifferente alle situazioni in cui la libertà di un individuo si trasforma in un meccanismo di sfruttamento della libertà di un altro individuo in ragione della sua vulnerabilità. In questo modo si può dare una tutela costituzionalmente garantita ad ogni cittadino da possibili abusi di chi è in posizione di superiorità economica nel caso in cui si versi in stato di bisogno.

La modifica di una sola norma può porre le basi per un maggiore equilibrio nei rapporti economici, un equilibrio che non si limiti alla mera parità formale, ma che miri a un'equità sostanziale. Sarà poi compito del legislatore, nel rispetto di tale principio, costruire il contesto normativo più idoneo a far sì che gli interessi economici siano perseguiti nel rispetto dell'altro e senza alcuna forma di abuso.

La Carta fondamentale potrà così contribuire a promuovere una cultura dell'economia capace di tenere conto della giustizia sociale e del necessario rispetto della dignità e della libertà dell'altro.

Se la crescita economica deve considerarsi un bene per tutti i cittadini, nessuno ne deve fare le spese ed è necessario per questo garantire un equilibrio reale nei rapporti economici dove la libertà può pienamente svolgersi nel rispetto della libertà degli altri garantendo equità e impedendo ogni forma di possibile abuso.

Con l'inserimento in Costituzione, il divieto di approfittare dello stato di bisogno altrui non sarà più solo un principio giuridico valido per singole fattispecie come quelle sopra menzionate, ma un valore fondante della nostra società, un valore capace di guidare non solo la condotta individuale e collettiva ma anche le scelte di un legislatore che di fronte all'ingiustizia non sarà mai dalla parte di chi prevarica e opprime.

Il disegno di legge consta di un solo articolo che inserisce al secondo comma dell'articolo 41 della Costituzione l'inciso « da approfittare dell'altrui stato di bisogno o ».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 41, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: « o in modo » sono inserite le seguenti: « da approfittare dell'altrui stato di bisogno o ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 243 (pom.) del 17/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2024

243ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Prisco.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REDIGENTE

(119) Elisa PIRRO. - Disposizioni in materia di guardie private giurate

(902) BALBONI e altri. - Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate

(1008) Nicoletta SPELGATTI e altri. - Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 settembre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che il relatore ha proposto di adottare il disegno di legge n. 902 come testo base per il seguito dell'esame.

La senatrice **SPELGATTI** (*LSP-PSd'Az*), pur ribadendo che - a suo avviso - si sarebbe potuto valutare di assumere come testo base il disegno di legge n. 1008, a sua prima firma, in quanto più ampio, conviene sulla proposta del relatore.

Si passa alla votazione della proposta del relatore per l'adozione del testo base.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) annuncia il voto di astensione del Partito democratico.

La Commissione approva la proposta del relatore di adottare il disegno di legge n. 902 come testo base per il seguito dell'esame.

Il **PRESIDENTE** propone di rinviare alla prossima settimana l'inizio della discussione generale.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(794) Tilde MINASI e altri. - Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale

(868) BASSO e altri. - Disposizioni in favore delle vittime dell'incuria nella gestione di infrastrutture e servizi di trasporto

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 9 luglio.

La relatrice **SPINELLI** (*FdI*) fa presente che sono in corso interlocuzioni per l'adozione di un testo unitario, su cui potrebbero convergere tutti i Gruppi di maggioranza e opposizione.

Il [PRESIDENTE](#) reputa opportuno un rinvio della discussione alla prossima settimana, per favorire un'interlocuzione con i rappresentanti di tutti i Gruppi, al fine di verificare la possibilità di raggiungere un'intesa unanime su un testo unitario.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(574) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

(892) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria

(976) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge

(1137) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Mariastella GELMINI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni e che sono stati sollecitati i contributi scritti ancora mancanti.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) fa presente che sarà presentato a breve anche un disegno di legge del Gruppo M5S.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di rinviare lo svolgimento della discussione generale alla prossima settimana, con l'auspicio che nel frattempo pervengano sia i restanti contributi scritti degli auditi sia il disegno di legge preannunciato dal Movimento 5 stelle.

La discussione generale potrà altresì far emergere elementi di riflessione utili ai fini dell'adozione del testo base.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (n. 177)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 luglio.

Il [PRESIDENTE](#), non essendo ancora pervenuti i pareri dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dell'Agenzia per l'Italia digitale e del Garante per la protezione dei dati personali, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il [PRESIDENTE](#) dispone la sospensione della seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza dedicato alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è concordato di avviare, nella seduta già convocata per le ore 14 di domani, mercoledì 18 settembre, l'esame dei disegni di legge nn. [1184](#) (*Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese*) e [1192](#) (*Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie*), entrambi d'iniziativa governativa.

Si è deciso altresì di incardinare, nella medesima seduta, il disegno di legge n. [1178](#) (*Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane*), già approvato dalla Camera dei deputati.

Si è quindi concordato di avviare, nella seduta che sarà convocata martedì 24 settembre, l'esame del disegno di legge n. [88](#) (*Norme per la promozione dell'equilibrio tra i sessi nelle autorità indipendenti, negli organi delle società a controllo pubblico e delle società quotate e nei comitati di consulenza del Governo*).

Per la prossima settimana, si è convenuto di riprendere l'esame del disegno di legge n. [836](#) (*Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944 e delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di tali tragici eventi*), nonché di incardinare il disegno di legge costituzionale n. [780](#) (*Modifica all'articolo 41 della Costituzione in materia di sfruttamento dell'altrui stato di bisogno*).

Quanto ai disegni di legge costituzionale n. [427](#) e connessi sulla tutela delle vittime di reato, si è deciso di svolgere un ciclo di audizioni, fissando alle ore 12 di lunedì 23 settembre il termine entro cui indicare non più di due nominativi da audire per Gruppo.

Con riferimento ai disegni di legge n. [303](#) e connessi (*Istituzione Garante protezione dati personali e diritti umani*) e all'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione realizzata attraverso piattaforme telematiche di incontri, si è convenuto di avviare le audizioni, rispettivamente, nelle giornate di martedì 8 ottobre, a partire dalle ore 13, e mercoledì 9 ottobre alle ore 14.

La Commissione prende atto

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.2. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 245 (pom.) del 24/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2024

245^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 14,15.*

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 ([n. 177](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è pervenuto il parere del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto in titolo. Tuttavia, dovendosi ancora esprimere su di esso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Agenzia per l'Italia digitale, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(902) BALBONI e altri. - Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate

(119) Elisa PIRRO. - Disposizioni in materia di guardie private giurate

(1008) Nicoletta SPELGATTI e altri. - Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 17 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare l'inizio della discussione generale alla prossima settimana e di fissare in quell'occasione anche il termine per la presentazione degli emendamenti da riferire all'A.S. 902 adottato come testo base.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(794) Tilde MINASI e altri. - Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale

(868) BASSO e altri. - Disposizioni in favore delle vittime dell'incuria nella gestione di infrastrutture e servizi di trasporto

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 17 settembre.

La relatrice [SPINELLI](#) (*FdI*) dà conto di una proposta di testo unificato, pubblicato in allegato, che è stato predisposto con il consenso unanime dei rappresentanti dei Gruppi in Commissione e a seguito di interlocuzioni con il Governo.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) ringrazia la relatrice per il lavoro di sintesi svolto, che tiene conto anche delle istanze del Comitato ricordo vittime ponte Morandi, affinché si preveda non solo un risarcimento economico, ma anche un riconoscimento giuridico dei benefici a tutela dei familiari delle vittime degli eventi dannosi di cui all'articolo 4 del nuovo testo.

Considerato l'orientamento unanime in Commissione, auspica che si proceda al più presto alla votazione.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di adottare il testo unificato come base per il seguito dell'esame e di fissare un termine molto breve per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, alle ore 14 di domani, mercoledì 25 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(370) Daisy PIROVANO e altri. - Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno e il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella prima seduta pomeridiana del 30 gennaio.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) propone di svolgere un breve ciclo di audizioni.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*), prima firmataria del disegno di legge in titolo, ritiene opportuno svolgere alcune audizioni, purché in numero contenuto.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi che siano auditi non più di due soggetti per Gruppo, da indicare entro le ore 12 di lunedì 30 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1178) Deputato BATTILOCCHIO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è scaduto alle ore 14 di oggi e che si potrà procedere alla relativa illustrazione nella seduta già convocata per domani, mercoledì 25 settembre, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(88) Valeria VALENTE e altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio tra i sessi nelle autorità indipendenti, negli organi delle società a controllo pubblico e delle società quotate e nei comitati di consulenza del Governo

(Discussione e rinvio)

La relatrice [SPINELLI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, a prima firma della senatrice Valente, che riproduce per intero il testo approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato nel corso della XVIII legislatura, al termine dell'esame dell'atto Senato n. 1785, presentato dalla senatrice Pinotti e sottoscritto da senatrici e senatori esponenti di tutti i Gruppi parlamentari.

La proposta intende colmare alcune lacune esistenti nel nostro Paese in tema di rappresentanza di genere. In particolare, in attuazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione, è finalizzata a promuovere l'equilibrio tra i sessi nelle autorità indipendenti, negli organi delle società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo, prevedendo che tale equilibrio sia assicurato almeno nella misura di due quinti.

Nel merito la proposta si compone di sette articoli.

L'articolo 1 definisce alcuni principi ispiratori dell'iniziativa legislativa.

L'articolo 2 prevede che, nella scelta dei componenti delle autorità indipendenti, sia assicurato il rispetto del principio dell'equilibrio tra i sessi, in una misura che, nel caso più frequente di collegi composti da cinque membri, è di due quinti; ciò si applica anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato.

L'articolo 3 riguarda gli organi delle società a controllo pubblico. Viene modificato il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, al fine di assicurare, nella scelta degli amministratori di tali società, il rispetto del principio di equilibrio tra i sessi, almeno nella misura di due quinti, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

L'articolo 4 introduce il principio dell'equilibrio tra i sessi, sempre nella misura di due quinti, per i componenti dei comitati di consulenza del Governo, per i commissari straordinari e per le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il testo precisa che la durata di applicazione di questa disposizione, così come di quelle contenute negli articoli precedenti, è fissata in dieci anni, a partire dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 5 reca disposizioni di principio per le regioni e le province autonome, nonché per le università.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Infine, l'articolo 7 dispone in ordine alla decorrenza del provvedimento.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) precisa che la misura dei due quinti non ha valenza generale ma si riferisce solo ai casi in cui gli organi delle società sono composti da cinque membri.

Il [PRESIDENTE](#) propone di svolgere un breve ciclo di audizioni, fissando per le ore 12 di lunedì 30 settembre il termine entro cui indicare i nominativi dei soggetti da audire, nella misura di due per ciascun Gruppo. Fa poi presente che verrà messa a disposizione dei senatori la documentazione acquisita nella precedente legislatura.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(574) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

(892) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria

(976) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge

(1137) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Mariastella GELMINI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si è ancora in attesa di individuare il testo base.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) fa presente che il disegno di legge del Movimento 5 Stelle è in fase di elaborazione.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) precisa che anche il disegno di legge del proprio Gruppo è in corso di predisposizione.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di rinviare il seguito dell'esame di due settimane, in attesa dell'assegnazione dei due ulteriori disegni di legge. Si procederà poi allo svolgimento della discussione generale e all'adozione di un testo base oppure alla redazione di un testo unificato, eventualmente nella sede del Comitato ristretto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 dicembre 2023.

Il **PRESIDENTE** avverte che è pervenuta sul nuovo testo dei disegni di legge in titolo la richiesta di audire dodici soggetti. Propone al riguardo di audire cinque soggetti in presenza, martedì 1° ottobre, a partire dalle ore 13, e tre da remoto giovedì 3 ottobre, alle ore 8,45.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 settembre.

Il **PRESIDENTE** avverte che alle 14 di oggi è scaduto il termine per indicare i soggetti da audire.

Rinvia alla seduta di domani l'organizzazione dei lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(780) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CATALDI e altri. - Modifica all'articolo 41 della Costituzione in materia di sfruttamento dell'altrui stato di bisogno

(Esame e rinvio)

Il presidente **BALBONI** (FdI), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge costituzionale in titolo, a prima firma del senatore Cataldi. Il testo si compone di un'unica disposizione che integra l'articolo 41, secondo comma, della Costituzione, al fine di specificare che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in modo da approfittare dell'altrui stato di bisogno.

Ricorda che il vigente secondo comma dell'articolo 41 della Costituzione prevede che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

Previo intervento del senatore **CATALDI** (M5S), propone quindi di svolgere un breve ciclo di audizioni, fissando per le ore 12 di lunedì 30 settembre il termine entro cui indicare i nominativi dei soggetti da audire, nella misura di due per ciascun Gruppo.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1126 (ISTITUZIONE DELLA GIORNATA IN MEMORIA DELLE MAROCCHINATE)

Il **PRESIDENTE** avverte che, previo consenso del proponente, il senatore Gasparri, acquisito per le vie brevi, si è convenuto di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento in sede referente l'esame del disegno di legge n. **1126**, in modo da esaminarlo congiuntamente al disegno di legge n. **836** (*Giornata memoria vittime stupri di guerra 1943-44*), a prima firma del senatore De Priamo, già incardinato.

La Commissione prende atto.

SULLA RICHIESTA DI AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI (CLEP), PROFESSOR SABINO CASSESE, IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024, N. 86, SULL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP), dopo aver precisato di aver convenuto sulla opportunità di rinviare ulteriormente la discussione generale sui disegni di legge costituzionale n. 574 e connessi (*Modifiche*

alla Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge e omogeneità dei decreti-legge) per favorire un atteggiamento di condivisione e di maggiore consapevolezza, trattandosi appunto di apportare modifiche alla Costituzione, chiede un analogo atteggiamento di compartecipazione da parte della maggioranza a proposito della necessità di audire il professor Cassese in merito all'avanzamento dei lavori del Comitato per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, come convenuto prima dell'approvazione della legge in materia di autonomia differenziata.

Al contrario, si assiste negli ultimi giorni a indiscrezioni pubblicate sui quotidiani, senza che il Parlamento sia informato sulle determinazioni assunte in seno al Comitato e sui documenti nel frattempo predisposti, che dovrebbero essere oggetto di approfondite valutazioni politiche, trattandosi per di più di una riforma determinante per la vita del Paese.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) si associa alla richiesta del senatore Giorgis, ricordando che, durante l'esame del disegno di legge in materia di autonomia differenziata, è stato approvato un emendamento della maggioranza che subordinava l'entrata in vigore del provvedimento alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Si tratta pertanto di una questione di grande rilievo. A tale proposito, fa presente di aver depositato una interrogazione per chiedere chiarimenti sui documenti che il Comitato sta predisponendo. Infatti, da notizie di stampa, sembrerebbe che siano stati stabiliti principi che rischiano di consolidare le disuguaglianze territoriali, come quello per cui i LEP saranno individuati in base al costo della vita, che in passato ha anche giustificato le cosiddette "gabbie salariali".

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) rappresenta la necessità di audire non solo il professor Cassese, per conoscere le implicazioni e le conseguenze dei documenti elaborati dal CLEP da un punto di vista tecnico, ma anche il ministro Calderoli e il presidente del Consiglio Meloni, per una valutazione politica dell'impatto della legge sull'autonomia differenziata. Si potrebbe quindi audire in Commissione il ministro Calderoli e chiamare il Presidente del Consiglio a riferire in Aula.

Il sottosegretario [Giuseppina CASTIELLO](#) prende atto della richiesta delle opposizioni, che sarà portata all'attenzione del Ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) precisa che anche la maggioranza dovrebbe essere interessata ad acquisire elementi informativi così rilevanti.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che anche i Gruppi della maggioranza considerano opportuno l'approfondimento segnalato dalle opposizioni.

Resta ovviamente ferma la necessità di individuare la sede regolamentare più adeguata al relativo svolgimento in Commissione delle audizioni richieste.

Per quanto attiene alla richiesta di informativa del Presidente del Consiglio in Assemblea, fa presente come tale questione potrà essere approfondita in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

La seduta termina alle ore 15,20.

Testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge
N. [794, 868](#)

NT

Il Relatore

Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale

«Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno la finalità di riconoscere, in coerenza con il principio solidaristico di cui all'articolo 2 della Costituzione, benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.

«Art. 2

(Fondo per iniziative di solidarietà a favore dei familiari delle vittime)

1. Ai fini di cui alla presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato a iniziative di solidarietà a favore dei familiari delle vittime degli eventi dannosi individuati ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di una speciale elargizione a favore dei membri della famiglia individuati ai sensi del comma 4 per ciascuna vittima dell'evento dannoso. L'elargizione è cumulabile con eventuali risarcimenti spettanti a qualunque titolo, compresi i risarcimenti a titolo di danno non patrimoniale.

3. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, possono individuare ulteriori iniziative di solidarietà sociale a favore dei familiari delle vittime, incluse misure integrative di sostegno al reddito, nelle more del collocamento a riposo, per famiglie in condizioni di bisogno, sentite le associazioni rappresentative dei familiari delle vittime, laddove presenti, cui si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1. Ai fini di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione a titolo gratuito, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. L'elargizione di cui al comma 2 è assegnata e corrisposta per ciascuna vittima al membro della famiglia individuato secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e ai figli se a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

c) all'altra parte dell'unione civile ovvero alla persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76;

d) ai genitori;

e) a fratelli e sorelle se conviventi a carico;

f) a parenti o affini fiscalmente a carico nei tre anni antecedenti l'evento;

g) a fratelli e sorelle non conviventi.

5. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, l'elargizione di cui al comma 2 è assegnata al convivente con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 4, lettera a).

«Art. 3

(Soggetti beneficiari)

1. Hanno diritto ai benefici di cui alla presente legge:

a) il coniuge, i genitori, i figli, nonché fratelli e sorelle di colui che abbia perso la vita in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 4, nonché l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76;

b) i parenti o affini che risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l'evento;

c) chiunque subisca un'invalidità permanente superiore al 50 per cento per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 4.

2. Sono esclusi dai benefici di cui alla presente legge coloro che abbiano concorso alla

produzione degli eventi medesimi ovvero abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

«Art. 4

(Individuazione degli eventi dannosi)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli eventi dannosi, derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, verificatisi tra la data del 13 agosto 2018 e la data di entrata in vigore della presente legge. Gli eventi dannosi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge che rientrano nell'ambito di applicazione di cui al primo periodo sono individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'evento dannoso.

2. Con i decreti di cui al comma 1 sono altresì definiti, per ciascun evento:

- a) i soggetti che hanno diritto ai benefici della presente legge, individuati secondo i criteri dell'articolo 3;
- b) l'elargizione spettante ai membri della famiglia, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 4;
- c) le modalità di corresponsione dell'elargizione di cui alla lettera b) nel rispetto del limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1;
- d) le ulteriori iniziative di solidarietà sociale di cui all'articolo 2, comma 3.

«Art. 5

(Assunzioni dirette)

1. I soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge godono del diritto al collocamento obbligatorio nei termini di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

«Art. 6

(Borse di studio)

1. È autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la concessione di borse di studio riservate agli orfani e ai figli delle vittime degli eventi dannosi individuati ai sensi della presente legge per ogni anno di scuola primaria e secondaria, di primo e di secondo grado, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.

«Art. 7

(Cittadinanza italiana)

1. Allo straniero coniuge, parte dell'unione civile, stabilmente convivente secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, figlio, genitore, fratello o sorella di vittime degli eventi di cui all'articolo 4 della presente legge, di cittadinanza diversa da quella italiana e regolarmente residenti in Italia al momento del decesso, può essere concessa la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, se residenti legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni al momento della concessione della cittadinanza.

«Art. 8

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

«Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.